

Ok agli scambi di quote infragruppo

Il passaggio di partecipazioni può essere effettuato anche per riassetare la governance

Cambio di rotta. Le Entrate hanno rivisto la propria posizione con la circolare 33/2010

La lettura. L'articolo 177 del Testo unico delinea un regime di matrice comunitaria

Paolo Meneghetti
Luca Miele

■ Gli scambi di partecipazioni mediante conferimento possono essere effettuati anche per riorganizzare gruppi societari e riassetare la governance, e non solo per dare luogo a forme di aggregazione aziendale. Il regime speciale previsto dall'articolo 177, comma 2, del Tuir è, quindi, applicabile anche in caso di operazioni in cui i soci di controllo di una società conferiscano le partecipazioni possedute a una società che possedevano prima del conferimento. È il chiarimento contenuto nella circolare dell'agenzia delle Entrate 33/2010 che supera il precedente orientamento espresso con la risoluzione 57/E/2007.

La disposizione

L'articolo 177, comma 2, del Tuir, considera lo scambio di partecipazioni mediante conferimento un atto realizzativo facendo dipendere la tassazione di plusvalenze in capo al conferente dalla eventuale iscrizione da parte del soggetto conferitario di un maggior valore rispetto all'ultimo costo delle partecipazioni oggetto di conferimento (regime di realizzo controllato). Per i conferenti non rileva il valore di iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute, ma solo il valore delle partecipazioni apportate per iscritto nella contabilità della conferitaria. Quindi, se quest'ultima iscrive le partecipazioni ricevute agli stessi valori fiscalmente riconosciuti per i conferenti, non c'è una plusvalenza tassabile.

Il precedente orientamento

In passato è stata criticata la risoluzione 57/E/2007 sul conferimento di azioni in cui i soci persone fisiche della società apportata erano anche soci della conferitaria. Le Entrate, nella fattispecie, avevano negato l'applicazione dell'articolo 177, comma 2, del Tuir in quanto risponde allo

spirito «di favorire le aggregazioni aziendali da parte della conferitaria allorché la stessa assuma *ex novo* il controllo della società target» e nel caso di specie tale spirito appariva violato in quanto il conferimento delle azioni era effettuato da soci che risultavano anche i soci della conferitaria. In sostanza, l'Agenzia riteneva configurabile l'articolo 177, comma 2, del Tuir, solo quando la società conferitaria e quella di cui si vuole acquisire il controllo non appartengono già allo stesso gruppo: pertanto andava applicata l'ordinaria disciplina dell'articolo 9 del Tuir che configura i conferimenti come atti di realizzo a valore normale dei beni conferiti.

La posizione dell'Agenzia era stata criticata con una serie di motivazioni: il testo dell'articolo 177 non sottende un'integrazione tra compagini sociali distinte e non esclude, quindi, le operazioni di riorganizzazione interna al gruppo; lo scambio di partecipazioni è un'operazione straordinaria alla stregua di conferimenti, fusioni e scissioni e tali operazioni sono poste in essere anche per modificare assetti imprenditoriali infragruppo; la disciplina dell'articolo 177 deriva da quella comunitaria e il regime infracomunitario non reca alcuna preclusione all'applicazione del regime dello scambio di partecipazioni mediante conferimento in cui vi sia un rapporto preesistente tra i soci conferenti e la società conferitaria; l'interpretazione appariva in contrasto con la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia Ce, 17 luglio 1997, causa C-28/95); considerare l'articolo 177, comma 2, del Tuir, una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 9 del Tuir significa disconoscere che, invece, nel sistema i due regimi dovrebbero essere considerati sullo stesso piano. Infine, è paradossale pensare che proprio le

operazioni all'interno dei gruppi vadano considerate realizzative e quelle fra soggetti distinti possano, invece, fruire del meccanismo di realizzo controllato e, quindi, della neutralità.

Il ripensamento

La circolare 33/2010 non solo ammette gli scambi di partecipazioni mediante conferimento all'interno di gruppi, ma rimarca che l'articolo 177, comma 2, del Tuir è un regime speciale di matrice comunitaria «posto su un piano di pari dignità con la disciplina di cui all'articolo 9 del Tuir rispetto alla quale trova applicazione alternativa, in presenza dei presupposti di legge». Un'affermazione che, peraltro, consente di non considerare elusive *tout court* determinate operazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




Lo scenario

Le modalità operative negli scambi domestici, nella permuta e nel conferimento di partecipazioni

LA DEFINIZIONE

Per scambio di partecipazioni ai sensi dell'articolo 177 del Tuir, si intende l'operazione mediante la quale una società (conferitaria/acquirente) acquista una partecipazione nel capitale sociale di un'altra società (scambiata) sufficiente per ottenere la maggioranza dei diritti di voto, attribuendo ai soci della società acquisita (conferenti/scambianti), in cambio della loro partecipazione, titoli rappresentativi del proprio capitale sociale ed eventualmente un conguaglio in denaro. Non è richiesto che, di per sé, la partecipazione acquisita con lo scambio sia una partecipazione di controllo, ma è sufficiente che si tratti di una partecipazione che, aggiunta a quella già posseduta, consente al soggetto acquirente di avere una partecipazione di controllo.

IL MECCANISMO




LA NON IMPONIBILITÀ NEL CONFERIMENTO

Cato, persona fisica, detiene una partecipazione di controllo nella Spa X di valore fiscale pari a 1.200. Conferisce le azioni di X in una Srl Y ricevendo in cambio quote di quest'ultima. Se la Srl Y iscrive in bilancio le azioni di X a 1.200, procedendo ad aumentare in egual misura il proprio netto contabile, non si determinerà alcuna plusvalenza imponibile per Cato anche se le azioni conferite hanno un valore superiore pari a 1.500. Se, invece, la società Y iscrive le partecipazioni a 1.400, Cato realizza una plusvalenza di 200 da tassare ordinariamente secondo le regole del capital gain da partecipazioni qualificate.


I PASSAGGI

PERMUTA DI PARTECIPAZIONI



Conguaglio non imponibile solo se inferiore al 10% del valore nominale delle azioni scambiate/conferite

CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI



PERMUTE E CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI

